

Non ho bisogno di insistere molto in questo concetto. La coltura giuridica, specialmente civile e commerciale, si acquista grado, grado, ed occorrono anni. E per i giovani magistrati la scuola è il collegio. Quindi per conto mio, onorevole Chimirri, tornerei indietro, ed andrei all'aggiuntato, perchè quando si manda, appena uscito dall'Università, un giovane...

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, così rientra nella discussione generale!

VENDITTI. Mi perdoni, onorevole Presidente, ma l'argomento vale la pena di una discussione più lunga. Quando si esce dalla Università, dicevo, si sta appena due anni uditore e aggiunto, e quindi si può andare alla pretura dove manca ogni eccitamento allo studio ed ogni direzione che può venire soltanto dal collegio, perchè, come dicevo, il collegio, per il magistrato, è scuola.

Ed io, che pure non sono stato ultimo tra coloro che doverosamente hanno lodato il progetto, e l'ho anche appoggiato con la mia cooperazione modesta ma assidua, siffatte preoccupazioni manifestai al ministro; il quale, nell'udire annunciare che si poteva così andare da uditore aggiunto alle preture, e poi, dopo 20 anni, trovarsi in Corte di appello, accettò l'emendamento di me proposto in principio: che si dovesse cioè dal giudice almeno rimanere sei anni in collegio per essere promosso a consigliere di Corte di appello. Poi l'onorevole nostro presidente della Commissione con la sua autorità ridusse il termine a tre anni. E a tempo opportuno, con un altro emendamento all'articolo 20 di questo disegno, riparerò dell'argomento.

E vengo ora alle sedi di pretura. Come l'onorevole Chimirri, io desidererei che questa materia fosse tutta organizzata altrimenti; imperocchè, onorevole ministro, voi avrete fatto un salto nel buio quando avrete proclamato questa unificazione, e dovrete poi applicarla, sia rispetto alle funzioni, sia rispetto alla destinazione nelle sedi. La Commissione nella sua maggioranza emendò il secondo capoverso, stabilendo quest'altro: « Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore »; io vengo innanzi coi miei emendamenti, e dico: « abbiamo messo in primo ordine il grado, ed in secondo ordine la categoria, mettiamo in terzo ordine, per fare tutta la scala, e per

le sedi di pretura, anche l'anzianità, qualunque io sia, per così dire, istintivamente contrario a questo criterio dell'anzianità nella carriera della magistratura. Ma qui non si potrebbe fare altrimenti.

Desidererei dunque, che, di fronte a questa classifica fatta, vi fosse anche la classificazione delle sedi delle preture.

D'altronde, questo non è concetto mio, ma è concetto che io attingo allo stesso progetto, perchè l'articolo 4 fa una classificazione, ma unicamente per le cosiddette preture disagiate. Questa potrebbe essere una categoria, e con gli stessi criteri si potrebbe formare anche la categoria anteriore; ed allora, a mio modo di vedere, si avrebbe in questa materia una organizzazione, e quella organizzazione, che era pure giustamente invocata dall'onorevole Chimirri.

L'onorevole ministro poi, nel regolamento, potrebbe disciplinare tutta questa materia per evitare quel salto nel buio al quale ho accennato poc'anzi; e con l'ausilio dei suoi capi di servizio, che sanno tutto il meccanismo dei movimenti e delle sedi, potrebbe disciplinare benissimo questa materia, facendo anche una giustizia distributiva rispetto ai pretori, i quali, quando non sanno sollecitare o non sono fortunati nelle sollecitazioni, pur essendo degli uomini di merito, finiscono col rimanere nelle sedi infelici, mentre altri più fortunati vanno nelle sedi migliori, che poi hanno il diritto di conservare fino al grado superiore. E questo tormenta i ministri, tormenta noi deputati spesso obbligati a chiedere, e stabilisce spesso anche una ingiustizia.

Tutta questa materia, quindi, con gli emendamenti da me proposti, sarebbe ben disciplinata. E così con una buona organizzazione nelle funzioni, si eviterebbe almeno in gran parte il salto nel buio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Due parole soltanto circa gli emendamenti proposti dagli onorevoli Camera e Venditti. Dichiaro innanzi tutto di consentire completamente nel concetto accolto nell'emendamento dell'onorevole Camera, al quale ha portato così valido contributo di autorità l'onorevole Chimirri.

Io comprendo perfettamente, onorevole guardasigilli, le ragioni che l'hanno consigliato ad adottare il principio che i giudici di prima categoria non possano essere destinati ad esercitare le funzioni di pretore